

## STATUTO

"COMPAGNIA DEI LEPINI  
SOCIETA' CONSORTILE PER  
AZIONI" IN SIGLA  
"COMPAGNIA DEI LEPINI  
S.C.P.A."

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SEZZE LT VIA UMBERTO I 46/48

Numero REA: LT - 147795

Codice fiscale: 02124690591

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

## Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-04-2015 - Statuto completo .....	2
--	---

<b>ALLEGATO "B" AL N. 14.562 DI RACCOLTA</b>	
<b>STATUTO</b>	
<b>CAPITOLO I</b>	
<b>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO</b>	
<b>Articolo 1</b>	
<b>DENOMINAZIONE</b>	
E' costituita una società per azioni consortile senza scopo	
di lucro, ad esclusiva partecipazione pubblica, denominata	
"COMPAGNIA DEI LEPINI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" in si-	
gla "COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A.".	
<b>Articolo 2</b>	
<b>SEDE</b>	
La società ha sede legale in Sezze (LT), all'indirizzo risul-	
tante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro	
delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di	
attuazione del codice civile.	
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-	
mere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,	
filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentan-	
za), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Co-	
mune sopra indicato.	
<b>Articolo 3</b>	
<b>DURATA</b>	
La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e	
può essere prorogata.	

<b>Articolo 4</b>	
<b>OGGETTO SOCIALE</b>	
La società ha per oggetto il coordinamento, la concertazione,	
la realizzazione e gestione di tutte le attività, iniziative	
e servizi di prevalente interesse pubblico finalizzati a svi-	
luppare il processo di integrazione tra territori contigui	
e/o similari e tra soggetti pubblici e/o privati in relazione	
a programmi di sviluppo economico-sociali e culturali.	
La società si prefigge inoltre, con la propria attività, di	
contribuire alla realizzazione del programma esecutivo quin-	
quennale di sviluppo dei Monti Lepini, noto come S.T.I.L.E.,	
secondo quanto previsto nell'Accordo di Programma sottoscrit-	
to tra la Regione Lazio e gli Enti partecipanti in data	
02.08.2002.	
La società agirà per promuovere e sviluppare tutte le poten-	
zialità turistiche dei territori che aderiscono alla società	
stessa, anche tramite l'individuazione e la conquista di nuo-	
vi mercati, ed anche tramite la realizzazione di campagne di	
comunicazione e di pubblicità di un modello di turismo inte-	
grato montano/collinare e balneare che valorizzi adeguatamen-	
te le caratteristiche legate alla cultura, all'ambiente, allo	
sport, allo spettacolo. La società agirà per favorire proces-	
si di aggregazione, di cooperazione e di partnership tra e	
con soggetti pubblici e/o privati nazionali ed internaziona-	
li, nelle attività economiche complessivamente intese, fina-	

	lizzate a migliorare, internazionalizzare e rendere più com-	
	petitivo il sistema economico dei territori e delle aree su	
	cui agiscono i soci.	
	A tal fine la Società può:	
	a) concertare, coordinare e gestire le attività di promozione	
	dei territori interessati e le attività di commercializzazio-	
	ne del loro prodotto turistico, nel rispetto dei vincoli po-	
	sti dalla normativa vigente;	
	b) realizzare e svolgere iniziative di comunicazione, promo-	
	zione, marketing ed organizzazione e realizzazione di eventi	
	e manifestazioni;	
	c) coordinare e gestire tutti gli interventi finalizzati a	
	favorire l'uniformità e l'efficacia dei servizi prestati dai	
	soggetti istituzionali competenti;	
	d) promuovere, coordinare e partecipare alla collaborazione	
	tra soggetti pubblici e privati in tutte le attività utili	
	per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori inte-	
	ressati;	
	e) promuovere, sviluppare e coordinare la partecipazione dei	
	soggetti privati alle iniziative attuate per il fine dello	
	sviluppo dell'economia, del turismo e della cultura dei ter-	
	ritori interessati;	
	f) gestire e/o coordinare programmi economici, finalizzati	
	allo sviluppo economico, turistico, culturale di livello eu-	
	ropeo, nazionale, regionale, provinciale, locale di prevalen-	

	te interesse pubblico, attuando obiettivi, disposizioni, in-	
	dicazioni emanate degli Enti e/o dalle leggi; intraprendere	
	tutte le attività di assistenza, consulenza, ricerca e studio	
	finalizzate a progetti e/o a soluzioni di problemi nel setto-	
	re economico, turistico, culturale per enti pubblici e priva-	
	ti; programmare, progettare e gestire corsi di formazione e	
	tutte le attività dirette a sviluppare conoscenze e competen-	
	ze professionali nell'ambito dell'economia, del turismo e	
	della cultura; programmare, progettare e gestire iniziative	
	nel settore dell'editoria incluse produzioni audiovisive, ci-	
	nematografiche e multimediali finalizzate allo sviluppo ed	
	alla valorizzazione delle caratteristiche economiche, turi-	
	stiche e culturali dei territori interessati;	
	g) la società, per tutte le attività che rientrano nell'og-	
	getto sociale, potrà chiedere di beneficiare di finanziamenti	
	pubblici e privati e di tutte le agevolazioni nonché di tutte	
	le provvidenze e priorità riservate dalle normative vigenti	
	italiane, comunitarie ed estere.	
	Per l'attuazione delle attività sociali la società potrà av-	
	valersi di collaborazioni e di consulenze con figure profes-	
	sionali tecniche specializzate e/o con società di consulenza	
	anche esterne alla società. La società agirà nell'interesse	
	ed a beneficio degli enti pubblici componenti la società	
	stessa, assicurando un rapporto di sinergia e collaborazione	
	con tutti gli altri enti pubblici e/o economici di livello	

	locale, provinciale regionale e nazionale.
	In relazione a tale oggetto, con carattere meramente funzio-
	nale e quindi in via assolutamente non prevalente, senza ri-
	volgersi al pubblico, e comunque nel rispetto di divieti e
	dei principi previsti nelle leggi n° 1/91 e n° 197/91, e dal
	D. Lgs. N° 385/93, la Società potrà compiere tutte le opera-
	zioni mobiliari, immobiliari e commerciali ritenute utili per
	il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio
	di garanzie reali e personali a favore di terzi.
	<b>Articolo 5</b>
	<b>SOCI</b>
	Possono far parte della Società:
	a) i comuni appartenenti alla XIII Comunità Montana dei Monti
	Lepini e quelli appartenenti alla XVIII Comunità Montana dei
	Monti Lepini, Area Romana;
	b) Le Comunità Montane XIII e XVIII;
	e) Le Amministrazioni Provinciali di Latina e Roma;
	d) le C.C.I.A.A. di Latina e Roma;
	e) eventuali altri Enti Pubblici che abbiano tra le proprie
	finalità il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 4
	del presente statuto;
	f) le società della "rete regionale" di cui all'articolo 24
	della LR n° 6 del 7/6/99, con particolare riferimento all'A-
	genzia Sviluppo Lazio e B.I.C. Lazio.
	<b>Articolo 6</b>

<b>OBBLIGHI DEL SOCIO</b>	
I soci hanno uguali diritti ed obblighi.	
Ogni socio, oltre al versamento delle quote sottoscritte, è obbligato a non ledere gli interessi della società, a rimborsare tutte le spese sostenute per suo conto dalla società, a risarcire i danni e le perdite da questa subiti ed ad esso socio imputabili, nonché ad osservare le norme statutarie, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi societari.	
Gli obblighi di carattere finanziario diverranno vincolanti solo al momento in cui saranno assunti a carico dei loro bilanci, nel rispetto di quanto previsto dai propri ordinamenti.	
<b>Articolo 7</b>	
<b>RECESSO</b>	
Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 2437 c.c.	
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione nei termini e modalità di cui all'articolo 2437/bis c.c.	
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute secondo il procedimento di liquidazione dettato dalla legge.	
<b>Articolo 8</b>	

<b>ESCLUSIONE DEL SOCIO</b>	
Viene escluso dalla società il socio che:	
a) non ottemperi agli obblighi di cui al precedente articolo	
6;	
b) compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e	
finalità societari;	
c) abbia cessato la attività o sia stato posto in liquidazio-	
ne ovvero sia stato dichiarato fallito o sottoposto a liqui-	
dazione coatta amministrativa o ad amministrazione	
straordinaria;	
d) non provveda al versamento del contributo ai sensi del-	
l'articolo 2615 ter, secondo comma, c.c., secondo le modalità	
dell'articolo 11 dello statuto.	
L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su propo-	
sta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore U-	
nico.	
Il socio non ha diritto di voto nella delibera riguardante la	
sua esclusione.	
In caso di recesso o esclusione dalla Società il socio rece-	
dente ha diritto al solo rimborso della quota di capitale	
posseduta, al suo valore nominale ed alla eventuale restitui-	
zione del contributo ex art. 2615 ter, secondo comma, c.c.,	
per la parte residua nel momento in cui, essendo stato eser-	
citato il recesso o essendo operante l'esclusione, non vi è	
più interesse da parte del socio alla gestione della società	



	consortile né obbligo di contribuire ai suoi costi.	
	<b>CAPITOLO II</b>	
	<b>CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI,</b>	
	<b>FONDO CONSORTILE</b>	
	<b>Articolo 9</b>	
	<b>CAPITALE SOCIALE</b>	
	Il capitale sociale è di euro 234.000,00 (duecentotrentaquat-	
	tromila euro) diviso in azioni da euro 1,00 (uno) ciascuna.	
	Le azioni sono nominative, indivisibili ed ognuna dà diritto	
	ad un voto.	
	Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, e le nuove azioni dovranno es-	
	sere offerte ai soci in opzione proporzionale e in prelazione	
	a quelle possedute ai sensi dell'articolo 2441 c.c..	
	Il diritto di opzione e di prelazione è sempre escluso in ca-	
	so di aumento di capitale a pagamento finalizzato all'ingres-	
	so di nuovi soci.	
	<b>Articolo 10</b>	
	<b>TRASFERIMENTO DI AZIONI</b>	
	Le azioni della società possono essere liberamente trasferite	
	soltanto tra i soggetti di cui all'art. 5.	
	Qualora uno degli Enti pubblici intenda alienare parzialmente	
	o totalmente le proprie azioni, le stesse saranno offerte in	
	opzione iniziale agli enti similari; in altre parole nel caso	
	di alienazione di un Comune sarà offerto un diritto di prela-	

	zione iniziale ai Comuni già soci. Lo stesso dicasi per le	
	C.C.I.A.A., le Province e le Comunità Montane. Solo qualora	
	l'opzione non fosse esercitata si procederà all'offerta a	
	tutti gli altri soci.	
	<b>Articolo 11</b>	
	<b>OBBLIGAZIONI</b>	
	La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili	
	e non convertibili.	
	<b>Articolo 12</b>	
	<b>CONTRIBUTI</b>	
	Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi del-	
	l'art. 2615 ter, secondo comma, del codice civile, può esse-	
	re stabilito il versamento da parte dei soci di contributi in	
	denaro per le spese di struttura e di funzionamento generale	
	della società, da apportare nell'apposito fondo consortile.	
	L'importo dei contributi, se essi devono essere versati da	
	ciascun socio in misura paritetica o proporzionata alla quota	
	di partecipazione alla società consortile o alla fruizione	
	dei vantaggi consortili, nonché le relative modalità e tempi	
	di versamento, verranno determinati sulla base dei programmi	
	formati e presentati dal Consiglio di Amministrazione o del-	
	l'Amministratore Unico ed approvati dall'Assemblea.	
	I soci che non provvedono al relativo versamento entro trenta	
	giorni dalla scadenza potranno essere esclusi dalla Società	
	ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.	

	Il Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico	
	potrà deliberare a consuntivo eventuali ristorni totali o	
	parziali dei contributi sotto qualsiasi forma erogati.	
	<b>CAPITOLO III</b>	
	<b>ORGANISMI SOCIETARI</b>	
	<b>Articolo 13</b>	
	<b>ORGANI SOCIALI</b>	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore	
	Unico;	
	c) il Presidente del Consiglio di amministrazione;	
	d) il Collegio sindacale.	
	<b>Articolo 14</b>	
	<b>ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE E FUNZIONI</b>	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e	
	regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci;	
	le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del	
	presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assen-	
	ti, i dissenzienti e i loro aventi causa.	
	L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce	
	per deliberare sulle modifiche dello statuto, sull'aumento e	
	riduzione del capitale sociale, sulla proroga della durata,	
	sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei	

	liquidatori, e su tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.	
	Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro	
	dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per	
	l'assemblea.	
	I soci nominano i propri rappresentanti nell'assemblea. La	
	rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i docu-	
	menti relativi devono essere conservati negli atti della so-	
	cietà.	
	<b>Articolo 15</b>	
	<b>CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</b>	
	L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o in caso di suo impedimento o assenza, dal	
	Vice Presidente o dall'Amministratore Unico.	
	L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede so-	
	ciale, purché nell'ambito del territorio della Regione Lazio.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta	
	giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bi-	
	lancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di lo-	
	ro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio	
	sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su ri-	
	chiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del	

	capitale sociale.	
	L'avviso di convocazione deve indicare:	
	- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;	
	- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;	
	- le materie all'ordine del giorno;	
	- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.	
	L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica certificata almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	<b>Assemblee di seconda convocazione</b>	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.	
	L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.	
	<b>Assemblea totalitaria</b>	
	Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.	

	In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla	
	discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non	
	si ritenga sufficientemente informato.	
	<b>Assemblea ordinaria e straordinaria: determinazione dei quorum</b>	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che	
	in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibe-	
	ra con le maggioranze di legge.	
	<b>Norme per il computo dei quorum</b>	
	Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capi-	
	tale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di vo-	
	to.	
	Si considerano presenti tutti i soci che al momento della ve-	
	rifica del quorum costitutivo siano identificati dal presi-	
	dente ed esibiscano almeno una azione.	
	Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio	
	dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla	
	costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a	
	deliberare.	
	<b>Articolo 16</b>	
	<b>VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI</b>	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di am-	
	ministrazione o dall'Amministratore Unico.al quale spetta	
	constatare i diritti di intervento nell'Assemblea.	
	In caso di sua assenza o impedimento del Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dal Vice	

	Presidente. In assenza di entrambi l'Assemblea elegge un pro-	
	prio Presidente.	
	L'Assemblea nomina il Segretario che di norma è il Direttore	
	generale o un funzionario della Società.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale	
	redatto e sottoscritto secondo le disposizioni di legge.	
	Per la costituzione legale dell'Assemblea, sia ordinaria sia	
	straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni	
	valgono le norme fissate in materia di società per azioni.	
	<b>Articolo 17</b>	
	<b>ESERCIZIO DI VOTO</b>	
	Ai soci spetta il diritto ad un numero di voti rapportati di-	
	rettamente al numero delle azioni possedute.	
	<b>Articolo 18</b>	
	<b>POTERI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA</b>	
	L'assemblea ordinaria:	
	a) determina il modello di amministrazione scegliendo tra il	
	Consiglio di amministrazione e l'Amministratore Unico;	
	b) determina il numero e nomina i componenti del consiglio	
	di amministrazione ai sensi del successivo art. 19, fatta ec-	
	cezione per i primi amministratori che sono nominati nell'at-	
	to costitutivo;	
	b) nomina i componenti del Collegio sindacale ed il suo Pre-	
	sidente ai sensi del successivo art. 23;	
	c) delibera, in merito ai criteri di riferimento sui compensi	

	spettanti ai Sindaci effettivi ed a quelli spettanti agli Am-
	ministratori;
	d) esamina ed approva il bilancio, proposto dal Consiglio di
	Amministrazione o dall'Amministratore Unico, nonché la misura
	degli eventuali contributi di cui all'art. 12;
	e) delibera sugli atti di gestione che il Consiglio di Ammi-
	nistrazione o all'Amministratore Unico, ritenga opportuno di
	portare al suo esame ovvero riservati alla sua competenza
	dalla legge.
	<b>Articolo 19</b>
	<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO: COMPE-</b>
	<b>TENZE E FUNZIONI</b>
	La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione
	composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri,
	oppure da un Amministratore Unico eletti dall'Assemblea nel
	rispetto della normativa vigente.
	Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la
	gestione ordinaria e straordinaria della società e può com-
	piere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione
	ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione per
	gli atti che la Legge e questo Statuto assegnano all'Assem-
	blea.
	Il Consiglio di Amministrazione informa preventivamente i so-
	ci sui programmi e progetti che intende realizzare. Per le
	attività puntuali nei comuni dovrà essere acquisito il con-



	senso preventivo dei Sindaci.	
	Il Consiglio di Amministrazione può conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad Amministratori, a dirigenti della società ed eventualmente a terzi.	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente, ed eventualmente può nominare un Vice Presidente e Consiglieri Delegati.	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore generale.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Ai componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere riconosciuti compensi per l'attività svolta in favore della Società e gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni, stabiliti con delibera dell'Assemblea ordinaria.	
	Al Presidente ed ai Consiglieri Delegati possono essere attribuiti compensi aggiuntivi rispetto a quelli di cui sopra e deliberati dal Consiglio di Amministrazione.	
	Ove nel corso del mandato vanga a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci, ai sensi e per gli effetti	

dell'articolo 2386 c.c.
Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a mancare la
maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimesso l'intero
Consiglio e dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea
per la ricostituzione dello stesso.
I Consiglieri decadono, inoltre, automaticamente nel caso di
mancata partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.
L'amministratore Unico, ha tutti i poteri ordinari e straordinari previsti per il Consiglio di Amministrazione.
<b>Articolo 20</b>
<b>CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede
sociale, o in altra sede quando lo richiedono esigenze obiet-
tive, tutte le volte che il Presidente, e chi ne fa le veci,
lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta
scritta da almeno due membri del consiglio o da due sindaci.
La convocazione, fatta a mezzo di lettera raccomandata o fax
o telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno cinque
giorni prima nel domicilio degli amministratori e dei sindaci
effettivi. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere
effettuata con un preavviso di almeno 24 ore a mezzo fax o
telegramma o posta elettronica.
Sono tuttavia valide le riunioni, anche non formalmente con-
vocate, alle quali partecipino tutti i componenti del Consi-

	glio di Amministrazione ed i componenti effettivi del Colle-	
	gio Sindacale.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ov-	
	vero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presi-	
	dente. In mancanza o assenza anche di quest'ultimo presiede	
	il consiglio l'amministratore più anziano d'età.	
	Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza	
	della maggioranza in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presen-	
	ti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	<b>Articolo 21</b>	
	<b>PRESIDENTE</b>	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal	
	Consiglio di amministrazione nel proprio ambito, e dura in	
	carica per l'intera durata del Consiglio di Amministrazione.	
	Al Presidente, nei limiti dei poteri conferitigli dal Consi-	
	glio di amministrazione, spetta la firma sociale e la legale	
	rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio.	
	Il Presidente ha facoltà di rilasciare mandati a procuratori	
	ed avvocati, di promuovere azioni giudiziarie ed amministra-	
	tive in qualunque grado di giurisdizione, di presentare ri-	
	corsi e controricorsi, di intervenire e resistere nei giudizi	
	e nelle procedure che interessino anche indirettamente la so-	
	cietà, di transigere e compromettere le liti.	
	Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministra-	

	zione, provvedendo alla esecuzione delle sue deliberazioni;	
	può adottare provvedimenti d'urgenza, che debbono essere sot-	
	toposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella	
	prima riunione utile.	
	Al Presidente può essere assegnato un compenso stabilito con	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	<b>Articolo 22</b>	
	<b>DIRETTORE GENERALE</b>	
	Nella prima seduta di insediamento, il Consiglio di Ammini-	
	strazione nomina il Direttore generale.	
	Il Direttore generale dovrà provvedere a realizzare i delibe-	
	rati del Consiglio di Amministrazione, collaborando con il	
	Presidente e con il Consiglio di Amministrazione o con l'Am-	
	ministratore Unico ed avrà la responsabilità diretta dell'or-	
	ganigramma, dell'organizzazione dei carichi di lavoro, della	
	gestione del personale, della gestione del patrimonio della	
	società.	
	<b>Articolo 23</b>	
	<b>COLLEGIO DEI SINDACI</b>	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il con-	
	trollo contabile.	

	L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre	
	sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e	
	determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.	
	Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono pos-	
	sedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.	
	La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza	
	del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente	
	più anziano.	
	I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni	
	su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamen-	
	te costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e	
	delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta	
	dei sindaci.	
	Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi te-	
	lematici, nel rispetto delle modalità di legge.	
	<b>Articolo 24</b>	
	<b>PERSONALE</b>	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà	
	avvalersi del personale e degli Uffici degli Enti associati,	
	previo accordo ed autorizzazione sugli oneri e sulle modalità	
	di tali rapporti.	

	Per gli incarichi professionali, per gli incarichi di presta-	
	zioni occasionali e per le assunzioni di personale si adotta	
	un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	<b>CAPITOLO IV</b>	
	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	
	<b>Articolo 25</b>	
	<b>ESERCIZIO SOCIALE</b>	
	L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Ammini-	
	strazione o l'Amministratore Unico dovrà procedere alla com-	
	pilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato	
	patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa,	
	nonché dalla relazione sulla gestione, in osservanza con	
	quanto disposto dagli articoli 2423 e seguenti del codice ci-	
	vile.	
	Il bilancio di ciascun esercizio e la relazione sulla gestio-	
	ne, previ gli adempimenti di legge, devono essere sottoposti	
	all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro i 120 (cento-	
	venti) giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio.	
	Qualora particolari esigenze lo richiedono, il Consiglio di	
	Amministrazione o l'Amministratore Unico potrà elevare tale	
	termine a 180 (centottanta) giorni ai sensi dell'articolo	
	2364 u.c. C.C.	

		<b>Articolo 26</b>
		<b>DESTINAZIONE DEGLI UTILI</b>
		L'avanzo di gestione e/o eventuali utili risultanti dal bi-
		lancio annuale, non potranno essere distribuiti, restando
		così patrimonio della Società per il conseguimento delle fi-
		nalità consortili.
		<b>Articolo 27</b>
		<b>SCIoglimento</b>
		In caso di scioglimento della Società, per sopravvenuto con-
		seguimento dell'oggetto sociale o per qualsiasi altro motivo,
		l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liqui-
		dazione e nomina di uno o più liquidatori determinandone i
		poteri e gli emolumenti. Qualora la maggioranza prescritta
		non sia raggiunta, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal
		Presidente del Tribunale, su istanza del Consiglio di Ammini-
		strazione in carica o dall'Amministratore Unico o del socio
		più diligente.
		<b>Articolo 28</b>
		<b>NORMA DI RINVIO</b>
		Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto
		si applicano le norme del codice civile in materia di società
		per azioni e di società consortili in quanto applicabili.
		Firmato: Giancarlo Siddera
		Antonio Fuccillo Notaio
		Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-

